

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 408 Decisione

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento se la sentenza impugnata è del giudice di pace, di lire milleduecento se è del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.